



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / PROVINZIA DE TRENTH

strada di Pré de gejia, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / Sèn Jan

| | |
|--|--------------------------------|
| UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI | |
| PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIAN DI CONC FINANZIEL | 2.02.01.05.999 |
| CAPITOLO / CAPITOL: | cap. 5325 - art. 1 |
| RESPONSABILE / RESPONSÀBOL: | dott./dr Stojan Deville |

DETERMINAZIONE N. 466 - ANNO 2024 assunta in data 12.12.2024

OGGETTO: Impegno delle somme presenti nell'avanzo d'amministrazione vincolato per l'acquisto di campane per la raccolta del rifiuto vetroso da Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale di Lavis. CIG B4BE3C2CA0

SE TRATA: *Empegn de la somes che l'è te l'avanzo d'aministratzion vincolà per investiment per la crompra de ciampènes per la regoeta del vierech da l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale de Lavis. CIG B4BE3C2CA0*

DETERMINAZIONE N. 466 / 2024 del 12.12.2024

OGGETTO: Impegno delle somme presenti nell'avanzo d'amministrazione vincolato per l'acquisto di campane per la raccolta del rifiuto vetroso da Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale di Lavis. CIG B4BE3C2CA0.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla “riforma istituzionale” in Trentino, che, all’art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l’art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l’art. 19 con cui è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l’art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell’art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- vista la deliberazione n. 4-2024 del 29 gennaio 2024, immediatamente esecutiva, con la quale il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026;
- visto il P.E.G. per gli anni 2024-2026, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con le deliberazioni n. 5-2024 del 29 gennaio 2024 immediatamente esecutiva;
- la deliberazione del Consei de Procura n. 30/2024 del 11.04.2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consei de Procura ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell’Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;
- richiamato il Decreto n. 9/2020 del 12.03.2020 della Procuradore avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus – provvedimenti conseguenti” in cui si dispone la progressiva attivazione di forme di lavoro agile e la Circolare n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto “DL 17/2020. Introduzione di forme straordinarie di lavoro agile” nonché la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l’altro, dal Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

premesso che:

- il Comun General de Fascia (C.G.F.) gestisce da quasi vent’anni anni in maniera unitaria ed omogenea, per conto e per delega dei 7 Comuni che ne fanno parte, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti sul suo territorio, con l’obiettivo di giungere ad una gestione integrata dell’intero ciclo dei rifiuti secondo il “Piano di Gestione dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa” (Piano), previsto dall’art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m. e dall’art. 65 del Testo Unico delle Leggi

Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (T.U.L.L.P.P.), modificato per la quarta volta con deliberazione del Conseil General n. 4-2016 del 28.01.2016: progetto che si riferisce alle più recenti direttive europee, nazionali e provinciali emanate in materia;

- con deliberazione del Conseil General n. 19-2015 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare, nel decennio dall'1.1.2015 al 31.12.2024, i rapporti fra il C.G.F. ed i Comuni che ne fanno parte a seguito dell'affidamento allo stesso C.G.F. delle funzioni amministrative e di governo relative alla gestione del "ciclo dei rifiuti" in Val di Fassa, secondo gli artt. 13 e 19 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i.;
- per migliorare l'efficacia di tali servizi e per adeguarne la gestione e le rese alle normative in materia, in tutti i Comuni del C.G.F. sono state attivate le raccolte dei rifiuti anche mediante campane per la raccolta del rifiuto vetroso;
- buona parte delle attrezzature in uso sono state acquistate negli anni '90, utilizzando un contributo speciale erogato dalla Provincia Autonoma di Trento (c.d. Piano stralcio per i rifiuti urbani), ed alcune versano in condizioni che ne compromettono l'utilizzo da parte dell'utenza nonché difficoltoso lo svuotamento da parte dell'impresa appaltatrice dei servizi;

considerato che l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale di Lavis (ASIA), gestrice dei servizi di raccolta dei rifiuti per la Comunità della Valle dell'Adige, sta dismettendo analoghe attrezzature e considerato estremamente conveniente per il C.G.F. acquistare attrezzature usate ed in buone condizioni in luogo una fornitura di campane nuove;

vista l'offerta presentata da ASIA in data 04.06.2024 prot. n. 2906 per un importo € 30,00 per ogni campana ritirata per la fornitura di 50 campane per un importo di € 1.500,00 oltre all'I.V.A. 22% € 330,00 per complessivi lordi € 1.830,00;

Richiamata la deliberazione n. 22/2024 del 12.11.2024, esecutiva, con cui il Conseil de Procura ha approvato il "Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023";

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento, è stata inviata ad ASIA la dichiarazione sostitutiva resa dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

preso atto che l'U.O. della segreteria provvederà ad eseguire i controlli a campione sulle dichiarazioni rese con periodicità stabilita dal Regolamento;

ricordato che:

- considerato che l'importo del servizio/della fornitura risulta essere inferiore ad euro 140.000 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;
- ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Dlgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo ad interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;
- considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.P. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;
- visto l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, nonché l'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a Euro 5.000;

precisato che:

- in base alla lett. e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia") non è necessario acquisire alcuna certificazione o attestazione ai fini "antimafia" a carico della Ditta incaricata poiché l'importo complessivo previsto per le prestazioni dedotte è inferiore al limite di € 150.000,00 ivi stabilito;
- è stata verificata l'insussistenza di annotazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in merito a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016, prot. n. 2818 del 05.06.2024;
- è stato verificato il D.U.R.C. numero protocollo INAIL_43113153 che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi della Ditta contraente;
- per la prestazione in oggetto è stato richiesto all'ANAC il CIG B4BE3C2CA0;

considerata l'urgenza di procedere con l'acquisto dell'attrezzatura in modo da poterla avere quanto prima di scorta per procedere alla sostituzione di quella danneggiata così da garantire la continuità del servizio pubblico di conferimento dei rifiuti urbani, sentite anche le richieste dei comuni e delle utenze interessate;

ritenuto necessario di impegnare sul capitolo 5325/S - art. 1 - piano dei conti finanziario 2.02.01.05.999 del corrente bilancio di previsione, la spesa complessiva di € 1.830,00 lordi, utilizzando per questo le somme presenti nell'avanzo d'amministrazione vincolato;

D E T E R M I N A :

1. di procedere, per le ragioni espresse in premessa, all'acquisto all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale di Lavis (ASIA) di 50 campane usate per la raccolta del vetro per una spesa totale di € 1.500,00 oltre all'I.V.A. 22% € 330,00 per complessivi lordi € 1.830,00 autorizzando, per le motivazioni esposte in premessa, l'inizio della prestazione a far data dall'esecutività del presente provvedimento precisando che, qualora emergessero situazioni comportanti l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, si procederà ai sensi di legge al pagamento del corrispettivo solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
2. di impegnare la somma di € 1.830,00 sul capitolo 5325/S - art. 1 - piano dei conti finanziario 2.02.01.05.999 imputandola, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica, all'esercizio 2024 del Comun General de Fascia;
3. di precisare che la liquidazione ed il pagamento ad ASIA avverrà dietro emissione di regolari fatture da vistare e liquidare a cura dell'Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale (U.C.I.U.A.);
4. di stabilire che la spesa sarà finanziata con i fondi presenti nell'avanzo d'amministrazione vincolato;
5. di dare atto che il C.I.G. B4BE3C2CA0 per le prestazioni oggetto del contratto di fornitura è già stato richiesto, e che siccome l'acquisto così deciso ha un valore inferiore ai limiti previsti nell'art. 1, 2° comma, lettera e) del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii., non è necessario acquisire alcuna informazione o certificazione "*antimafia*" a carico del contraente;
6. di trasmettere all'U.O. della segreteria i dati relativi al presente affidamento al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione ai sensi del "Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023";
7. di dare evidenza che, nel caso in cui, a seguito della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escissione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici

- mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
8. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa disposto nei precedenti punti;
 9. di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 12.12.2024

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE**
- dott. Stojan Deville -
Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla